

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

PREMESSO CHE il comune di Nuvolera è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

- bocciodromo e annesso locale bar;
- campo di beach volley.

L'amministrazione comunale, nell'intento di valorizzare la realtà sportiva locale, favorisce il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dell'impiantistica comunale e nella promozione dello sport come opportunità di integrazione sociale e di veicolazione di modelli culturali ed educativi per le giovani generazioni.

L'Amministrazione Comunale assegna a \_\_\_\_\_ (d'ora in avanti gestore) la gestione dell'impianto sportivo bocciodromo, con annesso locale bar e relative aree di pertinenza.

Ciò premesso il COMUNE DI NUVOLERA e il/la \_\_\_\_\_ convengono e stipulano quanto segue.

### **Parte prima Disposizioni preliminari**

#### **ARTICOLO 1 OGGETTO**

La presente convenzione riguarda:

- a) l'affidamento della gestione dei locali di proprietà comunale siti in via Camprelle adibiti a bocciodromo comunale e ad attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande (bar);
- b) l'affidamento della gestione del campo di beach volley.

La gestione dovrà assicurare il funzionamento degli impianti quali servizi pubblici anche al fine di consentire la fruizione degli stessi da parte di tutta la collettività e diffondere la pratica sportiva nel territorio. Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico ed alla pratica dello sport dilettantistico, amatoriale, promozionale e a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

La gestione deve inoltre essere improntata a criteri finalizzati all'incentivazione della pratica del gioco delle bocce, riconoscendo in ogni caso la priorità dell'attività promossa e realizzata dalla Società Bocciofila Nuvolera rispetto ad altre manifestazioni.

#### **ARTICOLO 2 DURATA**

La durata della convenzione è di 3 (TRE) anni, con decorrenza dalla data di stipulazione.

Entro il termine di 3 (TRE) mesi dalla data di scadenza del triennio, l'affidatario del servizio potrà richiedere il rinnovo dell'affidamento per un ulteriore periodo di 3 (TRE) anni. Al termine della convenzione, il gestore è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di sei mesi, ove il Comune lo richieda espressamente al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio nelle more di un nuovo affidamento in gestione.

In caso di anticipata risoluzione della convenzione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni e/o abilitazioni decadono automaticamente senza che il gestore possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

L'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande al gestore non è cedibile a terzi e rientra nella disponibilità del Comune alla scadenza della convenzione od al venir meno della stessa per qualsiasi altra causa di interruzione del rapporto.

Al termine della convenzione il gestore uscente non avrà alcun diritto di prelazione sul futuro affidamento in uso dei locali e sulla gestione degli impianti oggetto della presente convenzione. Non spetterà altresì alcuna somma a titolo di avviamento, in quanto la gestione dell'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (bar) del bocciodromo comunale non rientra nella tipologia per cui la normativa vigente riconosce tali benefici.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati al Comune non oltre il 30° giorno successivo alla scadenza per qualsiasi motivo della presente convenzione, in stato di perfetta pulizia e manutenzione, da constatarsi con apposito verbale.

## **Parte seconda** **Gestione del bocciodromo e dell'annesso locale bar**

### **ARTICOLO 3** **CORRISPETTIVO**

Il gestore corrisponde al Comune un corrispettivo annuo stabilito in € \_\_\_\_\_, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%, come offerto in sede di gara, ripartito in 4 rate trimestrali, pagate entro i primi 15 gg del trimestre successivo, mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Nuvolera.

Il corrispettivo, considerando base 100 il primo anno di esercizio, viene incrementato annualmente, per gli anni successivi, a partire dal secondo anno della convenzione, in ragione dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) accertato dall' ISTAT.

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del gestore qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del corrispettivo costituirà motivo di risoluzione della concessione.

### **ARTICOLO 4** **CAUZIONE**

Il gestore, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione, costituisce una cauzione definitiva di Euro \_\_\_\_\_, pari al 10% dell'importo complessivo del corrispettivo al netto dell'IVA, come offerto in sede di gara, calcolato in relazione all'intero periodo di possibile durata dell'affidamento della gestione compresa l'eventuale proroga (6 anni e 6 mesi).

La cauzione definitiva viene costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, emessa da

\_\_\_\_\_.

La suddetta cauzione:

- ha validità fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contiene la clausola che la stessa può essere svincolata solo in caso di specifica autorizzazione scritta allo svincolo;
- prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevede la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Nuvolera;
- contiene l'impegno del gestore a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento, anche in parte, dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme di cui il Comune avesse diritto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra l'Amministrazione comunale e il gestore, sempre che all'Amministrazione non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa.

In ogni caso, resta all'Amministrazione comunale pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale l'Amministrazione dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Il gestore è obbligato a reintegrare a proprie spese - entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta - la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporta la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c..

La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora il gestore receda dal contratto prima della scadenza fissata, ad eccezione dei casi di cui all'art. 19.

## **ARTICOLO 5 OBBLIGHI E DIRITTI DEL GESTORE**

Il gestore assume l'obbligo di chiusura e apertura del bocciodromo e dell'impianto destinato alla pratica del beach volley. Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile che possa derivare dall'uso degli impianti (identificati nel bocciodromo, nel bar e nell'impianto destinato alla pratica del beach volley) sarà responsabile l'associazione concessionaria nella persona del firmatario della presente convenzione. A questo saranno addebitate le spese sostenute per l'eliminazione di eventuali pregiudizi, escludendo i danni prodotti dal pallino di gioco o dalla boccia che si sollevi dal fondo di gioco delle corsie.

Le spese di manutenzione ordinaria relative agli impianti identificati al punto precedente sono a carico del gestore, quelle di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.

Il gestore dovrà inoltre farsi carico anche degli interventi di manutenzione e sostituzione della recinzione dell'impianto destinato alla pratica del beach volley nonché del taglio dell'erba nella zona adiacente al bar.

In concomitanza con gli orari di apertura del bar, il gestore deve consentire l'utilizzo delle docce da parte degli utenti dei campi da tennis e da calcetto, previo versamento di € 1,00 (UNO) a persona.

Nell'esercizio dell'impianto di riscaldamento (impianto termico per la climatizzazione invernale), il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*).

## **ARTICOLO 6 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

Il gestore dovrà richiedere l'autorizzazione per l'attività di somministrazione alimenti e bevande da svolgersi presso i locali annessi al bocciodromo.

L'inizio dell'attività è soggetta a SCIA tramite il SUAP del Comune di Nuvolera.

L'autorizzazione, avente durata corrispondente alla validità della convenzione, sarà intestata al gestore, non potrà essere trasferita a terzi ed avrà validità esclusivamente per i locali per i quali è stata rilasciata. Alla scadenza della concessione o, comunque, nel caso di risoluzione in via anticipata, l'autorizzazione in questione rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione senza alcun onere per la stessa né riconoscimento di qualsiasi tipo.

Il gestore è tenuto a:

1. ottenere, a propria cura e spese prima dell'inizio dell'attività, tutte le autorizzazioni che a norma di legge e di regolamenti sono previste per l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento ed assolvere tutti gli obblighi fiscali;
2. intestarsi subito dopo la stipula della presente convenzione, ed a proprie spese, le utenze del gas e l'eventuale utenza di telefonia fissa;
3. provvedere al pagamento della TARI (Tariffa Rifiuti);
4. possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la gestione di un esercizio aperto al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande;
5. condurre l'esercizio con proprietà e decoro gestendo i servizi, oggetto del presente affidamento, e le connesse attività con la massima diligenza e responsabilità in modo che il servizio venga erogato ordinatamente e secondo le buone regole di conduzione e sempre nel rispetto delle norme igieniche previste in materia;
6. non adibire i locali destinati all'attività oggetto del presente affidamento per un uso diverso da quello contrattuale;
7. non installare presso i locali giochi - congegni elettronici di qualsiasi tipo, esclusi sistemi necessari allo svolgimento delle attività, (ad. es., sistemi di allarme e anti intrusione);
8. conservare nel massimo ordine i locali assegnati e provvedere alle pulizie giornaliere e straordinarie. In particolare:
  - a) le operazioni di pulizia devono essere svolte al di fuori dell'orario di apertura del servizio bar al fine di differenziarle dalle operazioni di somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) durante le operazioni di preparazione, somministrazione degli alimenti e bevande è assolutamente vietato accantonare detersivi, scope e strofinacci di qualsiasi genere nelle zone di preparazione e somministrazione;
  - c) i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione, devono essere sempre conservati in locali preposti o in specifici armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali con relativa etichetta;
  - d) le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite da addetti che contemporaneamente effettuano preparazioni e somministrazioni alimentari;
9. fare in modo che il bar sia costantemente provvisto di prodotti di abituale consumo e delle migliori qualità commerciali e forniti da aziende qualificate e certificate a livello locale e nazionale (sono vietati acquisti da aste fallimentari, discount, ecc.);
10. conservare tutti i prodotti alimentari conformemente alle loro caratteristiche merceologiche-commerciali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. La protezione delle derrate deve avvenire solo mediante impiego di pellicola di alluminio o film plastico idonei al contatto diretto con gli alimenti o con altro materiale comunque conforme alle normative vigenti. La buona conservazione delle derrate sarà di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicatario che dovrà consegnare a questa Amministrazione il proprio manuale H.A.C.C.P. (piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007;
11. praticare i prezzi delle consumazioni non superiori a quelli degli esercizi pubblici e tenere affisso il listino dei prezzi;
12. provvedere a proprie spese, verificata l'efficienza alla consegna, all'ordinaria manutenzione delle attrezzature date in uso dall'amministrazione comunale, per tutta la durata del contratto;
13. la pulizia delle attrezzature fisse e mobili e delle stoviglie;
14. rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
15. pagamento del canone e delle utenze relative all'attività oggetto del presente bando (citasi, a titolo esemplificativo, canone tv).

Il gestore deve provvedere alla gestione del bar attraverso la presenza di un numero adeguato di addetti, in modo da garantire il buon andamento del servizio, sia attraverso il titolare coadiuvato dai familiari (coniuge, parente od affine entro il terzo grado), sia avvalendosi di dipendenti o soci. Il personale addetto al servizio di somministrazione deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In caso di utilizzo di personale dipendente dovranno essere riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto della categoria e nei loro confronti dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi di legge previsti in materia di assicurazioni, assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche sollevando l'Ente da ogni responsabilità in merito.

## **ARTICOLO 7 ORARI DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

E' fatto obbligo al gestore di esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con il seguente orario:

### **PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO E 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE:**

- dal lunedì alla domenica dalle ore 13.30 alle ore 23.00.

### **PERIODO 16 GIUGNO/31 AGOSTO:**

- dal lunedì alla domenica dalle ore 16.00 alle ore 23.00.

Il gestore potrà proporre l'apertura del bar anche in orari diversi da quelli sopra citati, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Deve essere comunque garantita l'erogazione del servizio in occasione di manifestazioni sportive per tutta la durata delle stesse, secondo il calendario fornito dal competente ufficio del Comune.

Sarà facoltà dell'aggiudicatario, nel solo periodo estivo (dal 16 giugno al 31 agosto), considerata la ridotta affluenza, richiedere all'Amministrazione, con un preavviso di almeno 30 (TRENTA) giorni, l'autorizzazione a chiusure / orari straordinari.

La durata dei periodi di chiusura non potrà essere superiore, complessivamente, a tre settimane, di cui due consecutive. Il gestore potrà inoltre individuare, previa concertazione con l'Amministrazione Comunale, un giorno di chiusura settimanale.

Il Responsabile dell'ufficio competente, valutate le circostanze e le motivazioni addotte, deciderà sulla richiesta. Non viene meno l'obbligo di corrispondere tutte le spese, oneri e canoni dovuti.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare gli orari del servizio indicati in ragione di nuove e diverse esigenze di utilizzo dell'impianto.

## **ARTICOLO 8 MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE**

Il gestore utilizza l'impianto per le sole attività cui è destinato. Ogni uso diverso deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore è direttamente responsabile verso il Comune per ogni eventuale danno, anche quelli commessi dagli utilizzatori, salvo quelli inerenti alla normale usura degli impianti, il cui ripristino rientri nelle competenze del Comune e quelli derivanti da causa di forza maggiore.

Il gestore si impegna a non adibire l'impianto ad uso diverso da quello sportivo oggetto della presente convenzione e quale risulta dal verbale di consegna. Si impegna altresì a non apportare modifiche, aggiunte e migliorie senza la preventiva autorizzazione del Comune e, in caso di autorizzazione, i lavori dovranno essere comunque eseguiti sotto la direzione del Comune. Le spese sostenute sono interamente a carico del gestore e la proprietà di quanto realizzato resta del Comune.

Il gestore deve inoltre:

- a) assicurare l'ingresso, in qualsiasi momento al personale del Comune per gli eventuali controlli;
- b) mettere a disposizione i campi di bocce garantendo un orario di utilizzo coincidente con quello di apertura del bar;
- c) mettere a disposizione l'impianto per lo svolgimento di manifestazioni boccistiche patrocinate dal Comune.
- d) mettere a disposizione l'impianto gratuitamente per l'effettuazione di corsi organizzati dal Comune o dalla società bocciofila di avviamento alla pratica sportiva delle bocce e per tornei organizzati dalla società bocciofila. Le modalità di svolgimento dei corsi saranno disciplinate di volta in volta dal Comune in accordo con il gestore;
- e) consentire alla società bocciofila di installare striscioni pubblicitari negli spazi prospicienti i campi da bocce;
- f) effettuare quotidianamente l'intervento di "tiratura" dei campi da bocce.

L'ingresso al servizio ristoro è libero a tutti i cittadini.

## **ARTICOLO 9 PERSONALE**

Il gestore deve tenere un comportamento corretto ed irreprensibile, tale comunque da non arrecare danno all'immagine del Comune.

Il gestore può avvalersi di personale proprio o di terzi per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

L'Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore ed il personale da esso dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Il gestore si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Per il personale, anche eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale medesimo durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Il gestore in qualità di datore di lavoro, dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza sul lavoro da parte del gestore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

## **ARTICOLO 10 TARIFFE ED INCASSI**

Le tariffe per l'uso dei campi del bocciodromo e dell'impianto destinato alla pratica del beach volley, come stabilite dalla Giunta Comunale, spettano al gestore.

Parimenti, spettano al gestore tutti gli incassi derivanti dalla attività del bar, fermo restando che sono a suo carico le spese per l'acquisto di bevande e alimenti necessari all'esercizio di detta attività, nonché le spese per l'acquisto dei prodotti per la pulizia.

## **ARTICOLO 10 PUBBLICITA' COMMERCIALE**

Durante il periodo di durata della convenzione, al gestore è consentito di apporre pannelli pubblicitari (fissi e/o mobili) le cui dimensioni saranno previamente concordate con l'amministrazione comunale. L'apposizione può avvenire ai bordi del campo e sulle reti in modo tale da non pregiudicare la funzionalità ed il decoro dell'impianto, sollevando comunque il Comune da ogni responsabilità in merito al relativo regime fiscale. Alla scadenza (anche se anticipata) della convenzione, il gestore provvederà a rimuovere gli eventuali cartelli apposti, salvo esplicita dispensa da parte della amministrazione comunale.

## **Articolo 12 COPERTURA ASSICURATIVA**

Il comune dà atto che i locali oggetto della presente convenzione sono coperti da idonea polizza All Risks Property.

Il gestore esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti a persone, cose ed animali, che possano in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.

A tal fine il gestore ha stipulato, con la Compagnia Assicuratrice....., la seguente polizza di Responsabilità Civile verso terzi..... che prevede la copertura assicurativa per eventuali responsabilità che possano derivare dall'utilizzo dell'impianto con estensione alla somministrazione di alimenti e bevande.

Detta polizza:

- è valida fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo di validità del contratto.
- ha massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tale massimale.

Gli Amministratori comunali, i dipendenti comunali o incaricati dal Comune, devono essere considerati terzi a tutti gli effetti.

E' fatto obbligo al gestore di accendere presso primaria compagnia polizza assicurativa di copertura dei rischi incendio vincolata a favore del Comune di Nuvolera.

## **ARTICOLO 13 CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE**

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate, fatti salvi: il periodo di ferie, l'eventuale giorno di chiusura prestabilito, i casi di gravi disfunzioni o di disposizioni assunte in sede di vigilanza pubblica o per cause di forza maggiore.

In caso di chiusura dipendente da causa di forza maggiore e comunque indipendente dalla volontà delle parti, il periodo di tempo ad essa relativo viene recuperato come proroga alla validità temporale della convenzione; durante questi periodi di chiusura il gestore è esentato dal pagamento del corrispettivo trimestrale.

Il gestore, nell'eventualità di chiusura improvvisa dell'impianto, deve darne notizia immediatamente e per iscritto all'ufficio competente.

### **Parte terza Disposizioni finali**

## **ARTICOLO 14 INADEMPIENZE**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, o di non puntuale adempimento delle stesse, che per gravità non comporti l'immediata risoluzione del contratto, il Comune contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle controdeduzioni e memorie scritte.

In caso di accertamento di grave inadempimento del gestore ad una qualsiasi delle prescrizioni, il Comune dichiarerà la risoluzione del contratto con effetto immediato, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni.

E'equiparata all'inadempimento e, quindi, regolamentata secondo le prescrizioni del precedente comma, qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di Igiene pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione del bar.

#### **ARTICOLO 15 RICHIAMI NORMATIVI**

Per quanto non regolamentato, si richiamano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'affidamento in oggetto.

Il gestore si impegna ad osservare e a fare osservare ai suoi dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento del Comune di Nuvolera approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 03/03/2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

#### **ARTICOLO 16 CONTROVERSIE**

In caso di controversie, che dovessero insorgere tra il Comune e il gestore e che non fossero risolvibili in via bonaria, il foro competente è quello di Brescia.

#### **ARTICOLO 17 SPESE**

Tutte le spese e tasse inerenti la stipula della presente convenzione sono a carico del gestore.

#### **ARTICOLO 18 SUBAPPALTO**

Il gestore è unico ed esclusivo beneficiario degli effetti della presente convenzione.

E' fatto assoluto divieto al gestore di procedere in alcun modo a forme di subappalto di quanto forma oggetto della convenzione.

#### **ARTICOLO 19 RECESSO ANTICIPATO**

Qualora il gestore intendesse recedere anticipatamente dal contratto durante il periodo di svolgimento dovrà darne preavviso all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, con raccomandata A/R o a mezzo PEC. Il gestore sarà in ogni caso tenuto a garantire il regolare svolgimento del servizio fino al 30 giugno dell'anno successivo.

In caso di mancato riconoscimento del "giustificato motivo" da parte dell'Amministrazione sarà applicata una penale pari ad un'annualità del corrispettivo di cui all'art. 3, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Nel periodo che precede il recesso dal contratto, il servizio dovrà comunque essere offerto nel rispetto degli standard di qualità, di cortesia e degli obblighi contrattuali assunti al momento della stipula del contratto e degli orari di servizio.

In caso di gravi inadempienze da parte del gestore il Comune, previa diffida ad adempiere entro 10 gg., ha facoltà di recedere con effetto immediato dal contratto, senza che il gestore nulla abbia a pretendere, salva ed impregiudicata la liquidazione dei danni causati al Comune.

## **ARTICOLO 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni ancora vigenti e non incompatibili con il citato Regolamento UE, il gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il gestore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del bar annesso al bocciodromo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il gestore adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle comunicazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni).